A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Viale Trieste, 93 Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nº 205/65 del 23 LUG, 2024

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 6, sita nel fondo "Liboia" in agro di Caloveto (CS), in favore del sig. Sapia Giuseppe, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 12/10/2023 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA;
- con deliberazione C.R. n. 283 del 18/04/2024 il Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 6 di Caloveto con delibera n. 422/1967 del 20/12/1967 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 19/04/2023 il sig. Sapia Giuseppe, nato a Caloveto (CS) il 03/03/1948 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto della particella n. 91, del foglio n. 1 di Caloveto (CS);
- che con nota n. 2635 del 17\07\2024 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 6 ed esteso ha 1.45.60, in favore del sig. Sapia Giuseppe;

- che in data 12\07\2024 il sig. Sapia Giuseppe ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2008;
- che il comune di Caloveto ha certificato in data 18\06\2024 (Prot. n. 3321) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 91, del foglio n. 1, ricade in "Zona Z.T.O. di tipo "E" Agricola";
- che in data 15/05/2024 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che il sig. Sapia Giuseppe è titolare di Impresa Individuale Agricola;
- che in data 12\07\2024 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 1.53.83 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
 - che in data 12\07\2024 la sig.ra Caligiuri Maria, nata a Caloveto (CS) il 23/06/1952 ed ivi residente, coniuge del sig. Sapia Giuseppe, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera f, del Codice Civile;
 - che in data 12\07\2024 il sig. Sapia Giuseppe ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
 - che in data 12\07\2024 il sig. Sapia Giuseppe ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunziare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.".
 - che in data 19\06\2024 il sig. Sapia Giuseppe ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 2223 del 17/06/2024, ammontante ad € 14.619,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 06/06/2024, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Sapia Giuseppe, nato a Caloveto (CS) il 03/03/1948 ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, parte dell'unità fondiaria n. 6, sita nel fondo "Liboia" in agro di Caloveto (CS), in catasto al foglio n. 1, particella n. 91, di ha 1.45.60, al prezzo di € 14.619,00 (euro Quattordicimilaseicentodiciannove\00), valore attribuito in data 21\05\2024 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 06/06/2024, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
- •* € 14.619,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Commissaria Straproinario

(Dr.ssa Fulyia Michela Caligiuri)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Spesa Ufficio Bilancio (Dr.ssa Rosandaria Sirianni) (Dr. Salvaĵore Pace)

Il Coordinatore Fondiario (Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Commissario Straordinario (Dr.ssa Fulvia Midhela Caligiuri)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 2 3 LUG, 2024 sino al 0 6 AGO, 2024